



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

Oggetto: Conferma aliquote TASI per l'anno 2015

L'anno **Duemilaquindici** Addì **Ventinove** del mese di **Luglio**

alle ore 21.00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	BADANO	GABRIELE	X
2	BERGERO	FLAVIO	X
3	COSTA	GESSICA	X
4	PELLEGRINO	GRAZIANO	X
5	PANELLI	ITALO	X
6	PRANDO	CARME MARIA	X
7	MACCIO'	SABRINA	X
8	SANTORO	IVANA	X
9	CAVIGLIA	MATTEO	X
10	CAPPA	ANTONIO	X
11	INCORVAIA	GIO LUCAS	X
		Totale n.	9
			2

Partecipa il Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale.

Il Sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Conferma aliquote TASI per l'anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dalla Legge 68/2014, afferma che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli?”*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il 2015, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

RILEVATA la disciplina introdotta dalla Legge 68/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 1/9/14 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 7 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 della Legge 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO il Decreto Ministero Interno 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO opportuno indicare l'aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile per il rispetto dei vincoli di cui all'art 1 comma 677 della Legge di stabilità 20147

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri comunali Cappa Antonio, Incorvaia Gio Lucas) espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 2) di approvare per l'anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari a 44,08%
- 3) di confermare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2015 come quelle già applicate per l'anno 2014, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquota		
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,15%		
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 4 del Regolamento comunale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);	0,15%		
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,15%		
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,00		
Fabbricati strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0%		

Terreni agricoli	0%		
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	0%		
Terreni diversi da quelli precedenti	0%		
Aree fabbricabili	0,10%		
Immobili di cui all'art. 43 TUIR	0,00		
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,10%		
Immobili produttivi categoria D	0,10%		
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. pertinenze oltre quelle ammesse)	0,10%		

- 4) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2015;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Con successiva votazione avendosi n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri comunali Cappa Antonio, Incorvaia Gio Lucas) espressi ai sensi di legge, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A - Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/7/15

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 7 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Plodio ha individuato i seguenti servizi indivisibili.

- Pubblica illuminazione
- Sgombero neve
- Ufficio Tecnico

- Polizia Municipale

COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- acquisto di beni
- prestazione di servizi
- trasferimenti
- personale

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

<i>SERVIZIO</i>	<i>CAUSALE</i>	<i>IMPORTO TOTALE</i>	<i>NOTE</i>
Pubblica illuminazione	<i>acquisto di beni</i>	13.000	Fornitura energia e manutenzione
Sgombero neve	<i>Prestazione di servizi</i>	10.000	Affidamenti o sgombero neve dalle strade comunali
Ufficio Tecnico	<i>Trasferimenti</i>	25.000	Quota concorso spese consorzio servizi tecnici
Polizia Locale	<i>Personale</i>	35.000	Spese per stipendi, oneri prev. tratt. acc.
	<i>Acquisto Beni</i>	10.000	Spese per acquisto beni e servizi
TOTALE		93.000	